

N. 5990/2016 V.G.



TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Antonello Fabbro

Presidente

dott. Caterina Passarelli

Giudice

dott. Gianluigi Zulian

Giudice rel.

nel ricorso di cui in epigrafe proposto ex art. 2192 c.c.

da

A, con l'avv. N

- RICORRENTE -

contro

, con gli avv.

Milano e l'avv. I

del foro di Treviso;

del foro di

, con l'avv. I

o del foro di Torino;

- RESISTENTI -

nonché contro

- RESISTENTI CONTUMACI -

e nei confronti del

presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Treviso-Belluno, con sede in Treviso - Piazza Borsa n. 3/B;

OGGETTO: Opposizione avverso il decreto emesso ex art. 2191 c.c. nel procedimento iscritto al n. 4544/2016 dal Giudice del Registro del Tribunale di Treviso

- Dato atto dell'instaurazione del contraddittorio processuale nei confronti del Conservatore del Registro delle Imprese e delle altre parti del procedimento;
- sentite le parti all'udienza fissata per la comparizione delle stesse;
- letti gli atti ed esaminati i documenti delle parti costituite;
- a scioglimento della riserva assunta

OSSERVA

1. Il ricorso ha a oggetto il provvedimento n. 5587/2016 del Giudice del Registro delle Imprese d.d. 7/11/2016 reiettivo dell'istanza avanzata ex art. 2191 c.c. da con cui quest'ultima richiedeva disporsi la cancellazione dell'iscrizione della cancellazione della società

IN LIQUIDAZIONE (P.IVA:) dal Registro delle Imprese di Treviso () in data 19/1/2012.

CP

La ricorrente ha allegato l'illegittimità della predetta cancellazione, perché effettuata in assenza dei presupposti previsti dalla legge, deducendo:

a) il carattere meramente apparente dell'atto prodromico alla cancellazione rappresentato dal bilancio societario finale di liquidazione al 3/1/2012, in quanto documento contabile privo del contenuto suo proprio, omettendo esso di dare evidenza delle ragioni dell'ivi riportato azzeramento, rispetto all'esercizio precedente, del patrimonio societario, in realtà integralmente conferito in un *Trust* (denominato ...) costituito dalla società in liquidazione solo un mese prima con atto 2/12/2011 a rogito Notaio Ferretto di Treviso, Rep. 62614 - Racc. 17420, e di cui la disponente medesima si era nominata *trustee*, venendo così ad essere stata in concreto pretermessa la, viceversa indefettibile, fase liquidatoria;

b) la sostanziale prosecuzione dell'attività societaria nelle forme del *Trust* in argomento, istituito al dichiarato scopo (art. 4 del menzionato atto costitutivo d.d. 2/12/2011) di "destinare i beni conferiti in trust (loro incrementi e frutti) per costituire e gestire un patrimonio di investimenti separato come gestione e come responsabilità dal patrimonio della Disponente (i.e. di ...) il cui oggetto sociale era "la vendita e permuta di terreni sia agricoli che edificabili, e di fabbricati civili e rurali..." e trasferire tali beni ai Beneficiari (i.e. ai medesimi soci di ...) al termine del Trust", quale mero artificio giuridico per consentirsi ai soci "Beneficiari" del *Trust* di mantenere, per il detto tramite, sia la titolarità che il potere di gestione del patrimonio immobiliare della "Disponente") A C

La citata ... i costituiva con memoria del 27/2/2017 eccependo la carenza in capo alla stessa di legittimazione passiva nonché d'interesse a contraddire, chiedendo, in via preliminare, di essere estromessa dal giudizio e, nel merito, di rigettarsi le domande attoree svolte nei propri confronti in quanto infondate in fatto ed in diritto.

Con memoria del 27/2/2017, si costituivano altresì

BL ... i quali - nella loro qualità di ex soci de ... - chiedevano il rigetto del ricorso,

eccependo preliminarmente la mancanza di legittimazione dell'attrice a proporre il presente ricorso ex art. 2192 c.c. non essendo la ... tessa qualificabile come soggetto "interessato" ai sensi del predetto articolo ed allegando, nel merito, l'insussistenza di una utilità pratica per al ricorrente derivante dalla «revoca» della cancellazione della società e/o di un interesse giuridicamente apprezzabile della ... a proporre il ricorso ex art. 2192 c.c., stante il giudizio instaurato nel 2005 tra la medesima e la (estinta) I ... pendente

dinanzi alla Corte di Appello di Venezia, nel cui ambito alcun credito era stato riconosciuto dal Giudice di prime cure in capo alla ... li talché la «reviviscenza» della società sarebbe, per quest'ultima, un evento del tutto neutro; ed anche laddove e in sede di appello venisse riconosciuto un qualsivoglia credito in capo all'odierna ricorrente, detto credito sarebbe comunque di pertinenza del *Trust* al quale, con l'atto istitutivo, l'azienda de I ... era stata conferita.

2. Va innanzi tutto premessa l'inaccogliibilità - in difetto non solo di prova,

12

ma sinanco di specifiche allegazioni in punto d'avvenuto espletamento delle formalità pubblicitarie previste dall'art. 2470 c.c. alla cui attuazione è subordinata l'efficacia delle vicende afferenti i mutamenti di titolarità della partecipazione societaria - della richiesta d'estromissione dal giudizio avanzata da

, constando documentalmente (vds. visura CCIAA in atti) aver fatto capo esclusivamente al nominativo di quest'ultima (con l'indicazione "*tipo di diritto: proprietà*") la formale intestazione della quota sociale della s.r.l. della cui cancellazione qui si verte.

Neppure è dato accedersi alle prospettazioni d'inammissibilità del ricorso sollevate dai restanti soci della a fronte della posizione soggettiva della ricorrente, senz'altro legittimata ad attivare lo strumento impugnatorio previsto dall'art. 2192 c.c. in quanto diretta destinataria del provvedimento negativo reso nei suoi confronti dal Giudice del Registro, e quindi titolare dell'interesse alla rimozione della situazione (cristallizzazione degli effetti estintivi della cancellazione) generata da detto provvedimento, nel mentre, a fronte della pendenza del giudizio ordinario a suo tempo instaurato nei confronti della società, si configura una situazione di interesse sostanziale sulla base della cui considerazione appare senz'altro ammissibile, stanti le ragioni creditorie (ancorché potenziali) sottese alla causa di merito, l'attivazione da parte della creditrice dello strumento in parola, né potendovi incidere, in senso contrario, la parallela instaurazione da parte della medesima ricorrente dell'ulteriore azione giudiziale ex art. 2901 c.c. volta alla revocatoria dell'atto di disposizione istitutivo del Trust.

3. In punto di merito, appare dirimente, ad avviso del Collegio, l'aspetto evidenziato dalla ricorrente sopra richiamato alla lett. b), ossia la dedotta continuità operativa della società - e dunque il permanere in vita di essa - pur dopo l'avvenuta cancellazione dal Registro.

Se la situazione cui viene ricollegata dalla giurisprudenza la possibilità che si addivenga (anche d'ufficio), tanto per le società di persone quanto per le società di capitali, ad una «cancellazione della cancellazione» è da identificarsi nella prosecuzione dell'attività pur dopo la cancellazione dal Registro delle imprese - ovvero appunto in quel "*fatto dinamico*" siccome delineato da C. Cass. SS.UU. n. 6070/2013 integrantene il corrispondente presupposto concreto - un siffatto contesto fattuale, nel caso di specie, appare effettivamente ricorrere.

Alla stregua infatti del menzionato atto istitutivo del "BI" d.d. 2/12/2011:

- il "*Programma negoziale - Scopo del trust*" (art. 4 dell'atto costitutivo) si sostanzia nel "*destinare i beni conferiti in trust (loro incrementi e frutti) per costituire e gestire un patrimonio di investimenti separato come gestione e come responsabilità dal patrimonio della Disponente e trasferire tali beni ai Beneficiari al termine del Trust*";

il "*patrimonio della Disponente*" si identifica appunto in quello "L., società (avente a oggetto sociale "*la vendita e permuta ai terreni sia agricoli che edificabili, e di fabbricati civili e rurali*") che, contestualmente all'istituzione di detto Trust, vi conferiva "*l'azienda di proprietà della società Disponente, nella sua attuale composizione, con tutte le attività e le passività risultanti dalle proprie scritture contabili*" (art. 3 dell'atto costitutivo) ed, in particolare, tutti i beni

- immobili indicati allo stesso art. 3 (punti 1 ~ 6) dell'atto menzionato;
- i "Beneficiari" del Trust si individuano, a loro volta, negli stessi soci della "Disponente" medesima - II - e che (art. 28) "risulteranno al momento della distribuzione finale dei beni in trust, in quote pari a quelle spettanti per la ripartizione degli utili";
 - la stessa società si nominava (art. 2) Trustee, con potere di disporre di tutti i beni facenti parte del Trust;
 - il potere di revoca "in qualsiasi momento" del Trustee fa capo al "Guardiano" del Trust (art. 17), il quale "provvede" altresì alla nomina del nuovo Trustee in sostituzione di quello cessato (art. 19);
 - il "Guardiano" nominato può in ogni caso essere, a sua volta, revocato (art. 25) "su richiesta di tanti Beneficiari che rappresentino la maggioranza di almeno il 51% (cinquantuno per cento) delle quote dei Beneficiari", ovvero gli stessi ex soci, ai quali, altresì, compete la "nomina" del "nuovo Guardiano" (art. 26).

Alla stregua di ciò, la continuità sostanziale della originaria compagine societaria, per il tramite ed nella forma di detto Trust, traspare non solo in rapporto ai testé evidenziati profili strutturali/operativi connotanti quest'ultimo ma, altresì, in considerazione della materialmente proseguita - pure post cancellazione dal Registro - ordinaria gestione immobiliare da parte del medesimo soggetto giuridico.

In particolare, quanto alle attività afferenti all'amministrazione e alla collocazione sul mercato del patrimonio conferito in Trust, esse constano essere continuate in modo assolutamente normale nel corso del 2012, 2013 e 2015 (vds. ispezioni ipotecarie dimesse dalla ricorrente sub doc. nn. 23 e 24; atto compravendita dimesso sub doc. 18), con esiti d'esercizio dell'impresa di cui è stato dato atto dalle stesse parti resistenti. le quali (pag. 20 della memoria di costituzione degli ex soci) hanno evidenziato come dal 2011 ad oggi, dopo oltre cinque anni dalla stipulazione dell'atto istitutivo, il Trust abbia in effetti proceduto alla vendita di cinque dei trentotto immobili che formavano l'azienda conferita.

A ciò si aggiunga che il primo mutamento soggettivo dell'originario Trustee - i.e. la stessa società - II, ancorché la cancellazione dal Registro delle Imprese di quest'ultima risalga al 19/1/2012 - di cui consti evidenza nelle forme opponibili ai terzi è rappresentato dalla nomina quale nuovo Trustee della persona di con atto 24/9/2013 Rep. 82726/47900 I.

to: nomina la cui pubblicità risulta essere stata effettuata mediante annotazione presentata solo in data 4/10/2013 (doc. 12 del fascicolo di parte ricorrente), senza che dai contenuti di essa sia dato desumersi più che generici riferimenti a non meglio precisate "sostituzioni" precedentemente susseguitesì.

La presunzione di estinzione appare pertanto superata da comprovato "fatto dinamico" idoneo a dimostrare la prosecuzione dell'attività sociale pur dopo la cancellazione volontaria, ossia da vicende le quali, come sopra evidenziato, appaiono - sotto il profilo della continuità operativa imprenditoriale - senz'altro sufficienti a costituire idonea prova contraria rispetto all'effetto costitutivo/estintivo della cancellazione stessa.

Tale evidenza probatoria è ragione più liquida di accoglimento del ricorso, e consente di non esaminare le questioni sollevate dal patrocinio attoreo circa la

Ch

In considerazione della natura, novità e controvertibilità delle questioni esaminate, ritiene il Collegio che, nella fattispecie in esame, ricorrano le condizioni per disporre tra le parti l'integrale compensazione delle spese processuali.

in accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell'art. 2192 c.c.

II. Dispone l'integrale compensazione delle spese fra le parti.

IL GIUDICE REL. FD EST.

L PRESIDENTE
dott. Antonello Fabbro

Deposited in carcasses

10/9/20

H Cancellero